



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Natale Longo	Consigliere relatore
Marrè Brunenghi Carlo Efsio	Referendario

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità iscritto al n. 22891** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti con atto di citazione depositato in data 11/2/2021 nella Segreteria della Sezione, nei confronti di:

1) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, C.F. *omissis*, sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Elmo, con domicilio eletto presso lo studio sito in via Santo Stefano snc, Corigliano-Rossano (PEC avvmarioelmo@pec.giuffre.it; fax 0983.885100);

2) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis*, n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Damiano Libonati, con domicilio eletto in Cosenza, via Monte Santo n. 22 (pec: avv.libonati@pecstudio.it);

3) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato, difeso dall'avv. Natale Viteritti, con domicilio eletto presso lo studio sito

in Via Aldo Moro n. 2 di Corigliano- Rossano (PEC avvntalevi-teritti@pec.giuffre.it);

4) **OMISSIS**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana di *omissis* in *omissis* C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Spagnolo (pec: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax: +39 095 382264), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Nasone in Reggio Calabria, Via Argine Destro Calopinace, 34 PAL;

5) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Salcina, con domicilio eletto presso lo studio sito in Corigliano, via Santo Stefano snc, (PEC salcina.associati@pec.giuffre.it),;

6) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Elmo, con domicilio eletto presso lo studio sito in via Santo Stefano snc, Corigliano-Rossano (PEC avvmarioelmo@pec.giuffre.it; fax 0983.885100);

7) **OMISSIS**, nata a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Elmo, con domicilio eletto presso lo studio sito in via Santo Stefano snc, Corigliano-Rossano (PEC avvmarioelmo@pec.giuffre.it; fax 0983.885100);

8) **OMISSIS**, nata a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* in via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Mario Elmo, con domicilio eletto presso lo studio sito in via Santo Stefano snc, Corigliano-Rossano (PEC avvmarioelmo@pec.giuffre.it; fax 0983.885100);

9) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Jorio, con domicilio eletto presso lo studio sito in Cosenza, via Misasi n. 80/a (PEC studiojorio@legalmail.it);

10) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato, difeso dall'avvocato Daniele Majori, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec danielmajori@ordineavvocatiroma.org (fax 0680669857);

11) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis* C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scarcello, con domicilio eletto presso lo studio sito in Corigliano – Rossano, via A. De Florio n. 16 (pec: vincenzoantonio.scarcello@avvocatirossano.legalmail.it);

12) **OMISSIS**, nato a *omissis* l'*omissis* e residente a *omissis*, area urbana *omissis*, in Via *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Giorgio Mangano, con elezione di domicilio presso lo studio sito in Corigliano, via M. Montessori snc – palazzo degli uffici (PEC avvngmangano@pec.giuffre.it);

13) **OMISSIS**, nata a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, Via *omissis* n. *omissis* C.F. *omissis*, rappresentata e difesa

dall'avv. Antonietta Pizza, con domicilio eletto presso lo studio sito in Corigliano Rossano, via Nazionale n. 174/e (pec: avv.antoniettapizza@pec.giuffre.it; fax 0983/884350);

14) **OMISSIS**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in Via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Elmo, con domicilio eletto presso lo studio sito in via Santo Stefano snc, Corigliano-Rossano (PEC avvmarioelmo@pec.giuffre.it; fax 0983.885100);

15) **OMISSIS**, nata a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in Via *omissis* n. *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentata, difesa dall'avv. Vincenzo Scarcello, con domicilio eletto presso lo studio sito in Corigliano – Rossano, via A. De Florio n. 16 (pec: vincenzoantonio.scarcello@avvocatirossano.legalmail.it), per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *omissis* del danno erariale complessivamente pari ad euro 69.484,00 e, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio. Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 giugno 2022, il P.M. nella persona del S.P.G. Paola Ciccarelli, l'Avv. Mario Elmo – anche per delega dell'Avvocato Santo Spagnuolo per il convenuto *OMISSIS*, dell'Avvocato Andrea Antonio Salcina per i convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* – e i difensori costituiti delle altre parti, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

Con atto di **citazione** depositato in data 12/2/2021, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *omissis* del danno erariale complessivamente pari ad euro 69.484,00 (ripartiti individualmente secondo quanto sarà detto nel prosieguo) e, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Quanto alla *notitia damni*, la Procura regionale ha riferito di aver ricevuto, in data 20/6/2017, una segnalazione di danno erariale con la quale sono state denunciate alcune irregolarità contabili riconducibili alle azioni degli amministratori e dei funzionari del comune di *omissis*, poste in essere pur a fronte di delibere adottate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (n. *omissis* e n. *omissis*), l'ultima delle quali aveva disposto, in ragione delle gravi criticità accertate, l'inibitoria dei programmi di spesa ex art. 148 bis del Tuel, qualora non obbligatori, che risultino influenzati dalle rilevate gravi criticità, ovvero da mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre e delle deduzioni difensive ricevute, la Procura regionale ha ritenuto che per alcune delle irregolarità denunciate, relative all'approvazione della delibera consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio n. *omissis*, non sussistessero i presupposti di legge per

l'esperimento dell'azione di responsabilità amministrativa, conseguentemente procedendo all'archiviazione delle relative posizioni.

Per ulteriori irregolarità oggetto di denuncia (di seguito dettagliate), invece, la Procura regionale ha ritenuto che sussistano gli estremi per l'esperimento dell'azione di responsabilità amministrativa nei riguardi dei soggetti già indicati.

In proposito, la Procura regionale ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, la sentenza della Consulta n. 39/2014) di controlli sui bilanci degli enti locali, secondo cui i poteri riconosciuti alla Corte dei conti, tra i quali viene anche espressamente richiamato quello previsto dall'articolo 148 bis del Tuel, sono ascrivibili al genus dei controlli di legalità e regolarità e gli effetti che ne discendono, ovvero la preclusione dei programmi di spesa, hanno carattere cogente nei confronti degli enti territoriali in quanto finalizzati ad evitare irreparabili pregiudizi agli equilibri di bilancio, sia con riguardo al singolo Ente, che con riferimento alla finalità di coordinamento della finanza pubblica e di salvaguardia dei parametri e dei vincoli fissati anche in sede eurounitaria.

Pertanto, sempre in via preliminare, la Procura regionale ha evidenziato che, nei periodi temporali cui si riferiscono le specifiche contestazioni, il legislatore aveva imposto a tutte le pubbliche amministrazioni stringenti vincoli preordinati a favorire il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 6, comma 8, del decreto - legge n. 78/2010 aveva stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni non potevano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Parallelamente l'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto aveva anche stabilito che, sempre dall'anno 2011, la spesa annua per le attività di formazione dovesse risultare non superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

La Procura regionale ha quindi proceduto alla specifica descrizione e contestazione delle seguenti spese sostenute dal comune di *omissis*.

A) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OMISSIS s.a.s.

Il comune di *omissis* ha proceduto, dopo le dimissioni dell'addetto stampa del comune avvenute in data 30 maggio 2014, all'affidamento alla società *OMISSIS* s.a.s. dell'incarico di promuovere la comunicazione dell'ente.

Tale rapporto è proseguito, per l'anno 2015, a seguito della determina del *omissis* n. *omissis* del responsabile del settore affari generali *OMISSIS*, munita del parere di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario *OMISSIS* (incarico per il periodo agosto-dicembre 2015).

Con riferimento al suddetto incarico sono state emesse dalla società le fatture n. 25/2015, 27/2015, 35/2015, 37/2015 e

3/2016, ciascuna di importo pari a 600,00 euro, IVA esclusa, per le quali sono state emessi i mandati di pagamento n. 2052 (23.09.2015), 2267 (21.10.2015), 2906 (16.12.2015), 2907 (16.12.2015) e 146 (04.02.2016).

Per l'anno 2016 risultano emesse le determine del 28 gennaio e del 1° luglio, rispettivamente relative al periodo gennaio-maggio e giugno- dicembre dell'anno in considerazione, con le quali il responsabile dell'ufficio affari generali *OMISSIS* ha impegnato euro 4.270,00 ed euro 5.978,00.

Relativamente a tale anno risultano emessi i seguenti atti di liquidazione del responsabile di settore *OMISSIS*, seguiti dai sottoelencati mandati di pagamento:

Atto di liquidazione del 29.02.2016, euro 600,00, IVA esclusa, saldo fattura n.5/2016, mandato di pagamento n.362 del 2.3.2016;

Atto di liquidazione del 10.03.2016, euro 700,00, IVA esclusa, fattura n.11/2016, mandato di pagamento n. 620 del 19.04.2016;

Atto di liquidazione del 03.05.2016, euro 700,00, IVA esclusa, fattura n. 17/2016, mandato di pagamento n. 783 del 13.05.2016;

Atto di liquidazione del 06.05.2016, euro 700,00 IVA esclusa, fattura n. 21/2016, mandato di pagamento n. 791 del 17.05.2016;

Atto di liquidazione del 24.06.2016, euro 700,00, IVA esclusa,

	fattura n. 24/2016, mandato di pagamento n. 1.205 del	
	04.07.2016;	
	Atto di liquidazione del 22.07.2016, euro 700,00 IVA esclusa,	
	fattura n. 34/2016, mandato di pagamento n. 1446 del	
	26.07.2016;	
	Atto di liquidazione dell'11.08.2016, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 44/2016, mandato di pagamento n. 1542 del	
	18.08.2016;	
	Atto di liquidazione del 15.09.2016, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 51/2016, mandato di pagamento n. 1776 del	
	16.09.2016;	
	Atto di liquidazione dell'11.10.2016, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 55/2016, mandato di pagamento n. 2071 del	
	14.10.2016;	
	Atto di liquidazione del 14.11.2016, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 62/2016, mandato di pagamento n. 2403 del	
	18.11.2016;	
	Atto di liquidazione del 07.12.2016, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 72/2016, mandato di pagamento n. 2773 del	
	13.12.2016;	
	Atto di liquidazione del 02.02.2017, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 75/2016, mandato di pagamento n. 163 del	
	07.02.2017.	
	Relativamente all'anno 2017 sono stati emessi i seguenti provvedimenti:	

	Determina del responsabile del settore affari generali <i>OMISSIS</i>	
	del <i>omissis</i> di affidamento dell'incarico per mesi 3	
	(01.01/31.03.2017) e di impegno della somma di euro 2.562,00;	
	Determina del responsabile del settore affari generali <i>OMISSIS</i>	
	del <i>omissis</i> di affidamento dell'incarico per mesi 1 (aprile 2017)	
	e di impegno della somma di euro 854,00;	
	Determina del responsabile del settore affari generali <i>OMISSIS</i>	
	del <i>omissis</i> di affidamento dell'incarico per mesi 8 (giugno- di-	
	cembre 2017) e di impegno della somma di euro 4.880,00.	
	In relazione ai suddetti atti risultano emessi i sottoelencati prov-	
	vedimenti:	
	Atto di liquidazione del 6.03.2017, euro 1.400,00, IVA esclusa,	
	fatture n. 8 e 9 del 2017, mandato di pagamento n.486	
	dell'08.03.2017;	
	Atto di liquidazione del 06.04.2017, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n.15/2017, mandato di pagamento n. 790 del	
	18.04.2017;	
	Atto di liquidazione dell'08.05.2017, euro 700,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 23/2017, mandato di pagamento n. 1152	
	dell'01.06.2017;	
	Atto di liquidazione del 24.07.2017, euro 500,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 34/2017, mandato di pagamento n. 1742 del	
	2.08.2017;	
	Atto di liquidazione del 07.08.2017, euro 500,00, IVA esclusa,	
	fattura n. 43/2017, mandato di pagamento n. 1991 del	

	28.08.2017;	
	Atto di liquidazione del 06.09.2017, euro 500,00, IVA esclusa, fattura n. 47/2017, mandato di pagamento n. 2057 del	
	19.09.2017;	
	Atto di liquidazione del 26.10.2017, euro 500,00, IVA esclusa, fattura n. 52/2017, mandato di pagamento n. 2528 del	
	03.11.2017;	
	Atto di liquidazione del 09.11.2017, euro 500,00, IVA esclusa, fattura n. 56/2017, mandato di pagamento n. 2551 del	
	10.11.2017;	
	Atto di liquidazione del 06.12.2017, euro 500,00, IVA esclusa, fattura n. 59/2017, mandato di pagamento n. 2831 del	
	12.12.2017;	
	Atto di liquidazione dell'01.02.2018, euro 500,00, IVA esclusa, fattura n. 65/2017, mandato di pagamento n. 153	
	dell'01.02.2018.	
	Orbene, secondo la Procura regionale, tenuto conto della riferita inibitoria adottata dalla Corte dei conti ex art. 148 bis del Tuel, le riferite determine sarebbero da ritenere causative di un pregiudizio erariale a danno dell'ente locale affidante dal momento che una siffatta spesa non era da ritenere indispensabile e che, secondo le norme di legge che regolano la materia, il servizio di informazione e di comunicazione deve essere svolto (legge n. 150/2000, artt. 4 e 6) da strutture ed unità di personale individuate all'interno dell'ente eventualmente ricorrendo all'esterno,	

ove necessario, per avere la disponibilità delle unità di personale indispensabili per il servizio, ma senza procedere alla delega del servizio ad una società esterna.

Secondo parte attrice, la specifica disciplina prevista dal legislatore, pertanto, può soltanto ammettere il ricorso a contratti di collaborazione e/o di consulenza con soggetti estranei all'amministrazione conferente ovvero la predisposizione di appositi percorsi formativi a favore del personale già in servizio non prevedendo, in ogni caso, la possibilità di appaltare all'esterno un servizio istituzionale che deve comunque restare internalizzato. (Corte dei conti, Seconda Sezione Appello n. 285/2019).

Inoltre, la Procura regionale ha rilevato come dette spese non rivestono carattere di indispensabilità e che l'amministrazione ha conferito in via diretta l'incarico all'esterno in assenza di una qualsivoglia forma di comparazione di più offerte e privilegiando la scelta del soggetto che aveva proposto la propria candidatura per l'espletamento del suddetto servizio.

La Procura regionale ha attribuito la responsabilità per detti esborsi, complessivamente pari ad euro 18.200,00, al responsabile di settore *OMISSIS* (sottoscrittore delle determine di affidamento) per il 70% (euro 12.740) e per il restante 30% (euro 5.460) al responsabile dell'area finanziaria *OMISSIS*, che ha apposto il proprio parere di regolarità contabile.

B) FONDAZIONE OMISSIS

Il Comune di *omissis*, con la delibera della Giunta Comunale n.

omissis (approvata dai componenti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, con il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile e vice segretario generale avv. *OMISSIS* ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dott. *OMISSIS*) ha deliberato di aderire alla Fondazione *OMISSIS* per consentire l'elaborazione di appositi percorsi formativi per il personale dell'ente locale, prevedendo il versamento della quota associativa di euro 500,00 e ulteriori versamenti di importo complessivo pari a 34.500,00 euro da destinare al fondo di gestione della Fondazione medesima.

In proposito, la procura regionale, pur a fronte della eccepita (in sede di controdeduzioni) utilità e convenienza degli interventi formativi, ha contestato dette spese, considerata la loro non obbligatorietà e avuto riguardo alla riferita pronunzia ad effetti inibitori della Corte dei Conti.

La Procura regionale ha quindi ripartito detto complessivo importo di euro 35.000,00, imputando ai sette componenti della Giunta (*OMISSIS*, sindaco pro tempore, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*) una porzione individuale di danno pari ad euro 4.500,00 e la residua porzione, in misura pari ad euro 1.750,00 ciascuno, ai due responsabili di settore (*OMISSIS*, vice segretario generale e responsabile del settore proponente; *OMISSIS*, responsabile dell'area finanziaria) che hanno rilasciato i pareri di regolarità tecnica e contabile.

C) LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

Con la delibera di giunta n. *omissis* del *omissis*, il Comune ha deciso di aderire alla giornata mondiale della poesia realizzando un progetto ideato dalla poetessa *omissis* e prevedendo un compenso di euro 2.400,00 corrisposto con l'emissione, in data 14 settembre 2015, dei mandati di pagamento n.1953 e 1954 (pagati con introiti derivanti da imposta di soggiorno).

La Procura regionale ha contestato anche queste spese, stante la loro non obbligatorietà e tenuto conto della menzionata delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti.

La Procura regionale ha poi ripartito detta somma, imputandola in misura pari a 300,00 euro per ciascuno dei sette componenti della Giunta (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*) e in misura di euro 100,00 ciascuno per i responsabili di settore che hanno rilasciato i pareri di regolarità tecnica (*OMISSIS*) e contabile (*OMISSIS*) e per il segretario comunale che ha assistito alla seduta di Giunta (*OMISSIS*).

D) MISS ITALIA IN CALABRIA *OMISSIS*

Con delibera di giunta n. n. *omissis* del *omissis*, il Comune ha disposto di partecipare all'organizzazione della manifestazione "Miss Italia in Calabria *omissis*", preventivando una spesa di 3.660,00 euro a favore dell'agenzia *omissis*, successivamente oggetto del mandato di pagamento n.1960 emesso il 4 ottobre 2016 (pagato con introiti derivanti da imposta di soggiorno).

La procura regionale ha contestato anche queste spese, in

quanto non obbligatorie e contrastanti con la riferita delibera della Corte dei conti, come anche con le stringenti limitazioni poste, in termini più generali, per tutte le pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 8, d.l. n. 78/2010).

La Procura regionale ha poi ripartito detta somma, imputandola in misura pari ad euro 450,00 ciascuno in capo ai sette componenti della Giunta (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*) e addossando la residua porzione di danno ai responsabili di settore (*OMISSIS* 260,00 euro e *OMISSIS* 250,00 euro) che hanno rilasciato i pareri di regolarità tecnica e contabile e svolto le funzioni di segretario comunale.

E) LE SPESE DEI BUFFET

Il responsabile degli affari generali *OMISSIS*, con determina del *omissis* (seguita da liquidazione del 25 ottobre 2016 e mandato di pagamento del 27 ottobre 2016 n.2288), ha disposto la corresponsione della somma di 400,00 euro, IVA esclusa, a favore dell'associazione culturale *OMISSIS* per l'organizzazione del buffet in occasione della relazione di medio termine del sindaco

Con ulteriore determina del *omissis*, il medesimo responsabile del settore affari generali ha impegnato la somma di euro 200,00, IVA esclusa, liquidata con determina del 14 novembre 2016, per l'organizzazione di un buffet in occasione di un workshop in materia oncologica.

La Procura regionale ha contestato anche queste spese, in quanto non obbligatorie e contrastanti con la riferita delibera

della Corte dei conti.

La procura regionale ha ripartito dette somme, imputando euro 400,00 al responsabile di settore *OMISSIS*, il quale ha emesso le determine di impegno e di liquidazione delle somme, ed euro 200,00 al responsabile dell'area finanziaria *OMISSIS*, per aver rilasciato il parere di regolarità contabile ed emesso il mandato di pagamento.

F) FESTIVAL OMISSIS PREMIO OMISSIS PER

IL OMISSIS

Con delibera della Giunta Comunale del *omissis* n. *omissis*, il Comune ha disposto di assegnare un contributo di euro 6.000,00 per l'organizzazione del Festival *omissis* Premio *omissis* per il *omissis*, successivamente pagato con i mandati di pagamento n.2042 e 2043 del 12 ottobre 2016.

Anche per queste spese, la Procura regionale ha contestato ad amministratori e funzionari di averle disposte, pur non essendo obbligatorie, incuranti dei vincoli imposti all'ente per la salvaguardia e la tutela degli equilibri di bilancio, nonché delle più generali limitazioni di spesa imposte a tutte le pubbliche amministrazioni.

La procura regionale ha ripartito dette somme, imputando euro 600,00 ciascuno agli otto componenti della giunta (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*) ed euro 400,00 ai responsabili di settore (*OMISSIS* per il parere di regolarità contabile e *OMISSIS* per il parere di

regolarità tecnica) e al segretario comunale *OMISSIS* (presente alla seduta di giunta).

G) LE MISSIONI DEGLI ASSESSORI NON RESIDENTI.

Premesso che la materia delle missioni è stata regolamentata dal Comune con delibera consiliare n. *omissis* n. *omissis*, la procura regionale, sulla base della documentazione acquisita, ha rilevato che l'assessore *OMISSIS* ha presentato le richieste di rimborso, in riferimento agli anni 2016 e 2017 e al primo trimestre 2018, attestando la propria presenza nella sede in n. 82 giornate non coincidenti con lo svolgimento delle sedute di Giunta o di Consiglio ovvero con le sedute delle commissioni, così conseguendo emolumenti per euro 3.624,00.

Secondo la procura regionale, il riconoscimento del trattamento di missione a favore dell'assessore *OMISSIS* nelle suddette giornate non appare giustificato dalla necessità di svolgere i compiti istituzionali connessi all'esercizio delle proprie funzioni, tenuto conto del disposto dell'art. 84 del Tuel (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 38/2016).

D'altra parte, lo stesso regolamento approvato dal consiglio comunale stabiliva il riconoscimento del trattamento di missione agli amministratori a condizione della necessità della propria presenza negli uffici e prevedendo, in ogni caso, che, per l'utilizzo del mezzo proprio, dovessero ricorrere le condizioni, non dimostrate nel caso in esame, della maggiore convenienza rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.

La procura regionale ha altresì evidenziato che detti emolumenti sono stati tutti corrisposti a seguito delle determine di impegno delle somme emanate dal responsabile del settore affari generali *OMISSIS* (determina in data 11.11.2015 n.130; determina n. 13 del 18.02.2016; determina n. 11 del 15.02.2017; determina n. 7 del 6.2.2018) con le quali si è anche autorizzato l'ufficio stipendi a liquidare mensilmente le somme a seguito delle richieste degli assessori interessati.

Per l'insieme delle condotte testè rassegnate, la Procura regionale ha sostenuto l'illiceità della condotta assunta dai membri della giunta e dai funzionari menzionati, che, con colpa grave, "hanno palesemente disatteso la pronuncia inibitoria della Sezione di Controllo della Corte dei conti aggravando la condizione di precarietà economico finanziaria dell'ente dagli stessi amministrato", in palese contrasto "anche con gli indirizzi normativi volti al generale contenimento della spesa pubblica".

La Procura regionale ha poi individuato il danno "nell'ammon-tare complessivo delle risorse erogate dal momento che la tutela degli equilibri di bilancio e la salvaguardia della situazione economico finanziaria dell'ente non avrebbe dovuto in alcun modo consentire l'utilizzo delle suddette risorse e avrebbe dovuto piuttosto privilegiare l'interesse superiore da salvaguardare volto a preservare l'integrità del bilancio comunale"; non potendosi dunque valutare l'eventuale utilità discendente dall'acquisto dei beni e dei servizi come sopra menzionati.

La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti a beneficio del Comune, per l'importo complessivo di euro 69.484,00, con indicazione delle somme per ciascun convenuto, nelle misure già specificate.

Con **memoria** in atti al giorno 11 giugno 2021, si sono costituiti i signori **OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS**, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Elmo, che, dopo aver compendiato la contestazione attorea, ha evidenziato, in via generale, le azioni intraprese dal Comune e gli effetti conseguiti (su anticipazioni di tesoreria, spesa per servizi, spesa per il personale, spesa per fitti passivi, Servizio tributi, spesa per servizi individuali, spesa per servizi diversi e mantenimento cani randagi, nonché sui parametri di deficiarietà strutturale), sostenendo l'avvenuto rispetto dell'inibitoria pronunciata dalla Corte dei conti.

A) AFFIDAMENTO ALLA *OMISSIS* S.A.S.

In proposito, la difesa ha sostenuto che, proprio per comunicare quotidianamente le iniziative di contenimento della spesa assunte dall'Ente, è stato necessario l'affidamento contestato, non rinvenendosi nell'organico personale avente competenza e requisiti di legge ed essendo invece superiori (stante la convenienza del contratto) i costi prevedibili di formazione del personale interno e di distrazione delle sue energie lavorative rispetto ai compiti svolti.

Inoltre, secondo la difesa (che ha incidentalmente evidenziato

che attualmente il servizio di comunicazione e informazione istituzionale risulta affidato tramite portale MEPA), il divieto di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, secondo cui "dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1", opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2018_e non per quelli stipulati in data anteriore benché i relativi effetti siano destinati a dispiegarsi in data successiva a quello dell'entrata in vigore del divieto stesso (sez. Piemonte, del. n. 75/2016).

B) LA FONDAZIONE *OMISSIS*

In proposito, la difesa ha sottolineato l'utilità dell'iniziativa, tanto più tenuto conto della situazione del personale per come stigmatizzata dalla Commissione prefettizia precedente la giunta convenuta (e dalla Commissione di accesso nominata nel 2017 per accertare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa).

A comprova dell'utilità dell'iniziativa, la difesa ha enumerato le lezioni tenute, nel 2016 e 2017, a beneficio del personale comunale (ad una in materia di anticorruzione, tenuta dal dott. *OMISSIS* della DDA di Catanzaro, avrebbero partecipato tutte le scuole cittadine).

C) LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

D) MISS ITALIA IN CALABRIA *omissis*

F) FESTIVAL *omissis*.

Con riguardo a queste spese, di modesta entità, la difesa ha evidenziato che esse sono state finanziate mediante entrate da imposta di soggiorno, che costituisce tributo di scopo ovvero a destinazione vincolata a finalità turistiche.

Inoltre, per il Festival *omissis* la residua somma del 50% (euro 3.000,00) è stata finanziata mediante fondi destinati a “prestazioni di servizio del centro di costo Teatro e Cultura”, ovvero fondi comunali di bilancio specificatamente destinati ad eventi culturali/teatrali e nella determina si è attestato la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs.n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009), e all’articolo 183 comma 8 Decreto Legislativo n.267/2000.

Anche per queste manifestazioni, la difesa ha sostenuto l’assenza di danni erariali (stante la conseguita finalità di attrazione turistica, con conseguenti ricadute positive anche in termini finanziari) e di debiti fuori bilancio.

E) LE SPESE DEI BUFFET

Secondo la difesa, si tratta di spese modeste, in correlazione con eventi significativi per la collettività (la relazione di medio termine del Sindaco e un workshop avente ad oggetto “il paziente e la famiglia in oncologia”), che non hanno comportato debiti fuori bilancio, e che sono conformi alle prescrizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs.n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009), e all’articolo 183 comma 8 Decreto Legislativo n.267/2000, rientrando a pieno titolo nel concetto di spese di

rappresentanza.

G) LE MISSIONI DEGLI ASSESSORI

Con riguardo a dette missioni, la difesa ha evidenziato che il regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale del *omissis* n° *omissis* non richiede di giustificare l'utilizzo del mezzo proprio rispetto ad alternativi mezzi di trasporto più convenienti, ferma rimanendo la carenza cronica di mezzi di trasporto tra *omissis* e *omissis* (luogo di residenza dell'assessore).

Inoltre, la difesa, premesso che l'assessore in questione, su 27 mesi di attività presso il Comune di *omissis*, ha chiesto il rimborso per 82 giorni ulteriori rispetto di svolgimento di giunte e consigli comunali, ha evidenziato che il regolamento autorizza il rimborso delle spese di viaggio, per gli amministratori, oltre che per le sedute di Giunta e di Consiglio, anche per i giorni in cui la presenza dell'amministratore sia necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, evenienze nella specie, in tesi (e pur a fronte di assenza di documentazione) ricorrenti, in occasione di sbarchi di migranti e per problematiche di bilancio.

In ogni caso, mancherebbe il dolo e la colpa grave (peraltro ormai non più sufficiente ad imputare la responsabilità amministrativa per condotte attive ex art. 21 del d.l. n. 76/2020, in tesi applicabile anche retroattivamente) in capo al funzionario responsabile del settore, stante l'esiguità delle somme e la mancanza di contestazioni in tutta la sua lunga carriera.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, ovvero in via gradata di “ridurre la domanda risarcitoria”, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al giorno 11 giugno 2021, si è costituito il dott. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Viteritti, che ha sostenuto che le spese contestate non violano l’inibitoria della Corte dei conti in quanto si tratterebbe di spese non influenzate dalle criticità accertate e, in ogni caso, esenti da problemi di sostenibilità finanziaria e che le misure correttive adottate dall’Ente avrebbero consentito il recupero del disavanzo ed il ripristino delle condizioni di equilibrio di bilancio (che comunque, così come l’obbligo di copertura, si riferirebbero alla spesa complessiva e non a singole poste).

In particolare, secondo la difesa tutte le spese contestate al convenuto (da A ad F), pur essendo discrezionali, “vanno esenti da influenze ovvero correlazioni con le criticità accertate”, essenzialmente riconducibili “ai debiti scaduti alla data del 31.12.2012 e non estinti alla data del 15.9.2013”; infatti, le spese contestate dalla Procura regionale in questa sede “in quanto supportate da specifica copertura e/o sostenibilità finanziaria, non hanno comportato la distrazione di risorse destinate all’estinzione di quei debiti”.

Inoltre, la difesa, posto che l’inibitoria della Corte ex art. 148 bis ha riguardato (oltre ai programmi influenzati dalle criticità

accertate) le iniziative “caratterizzate dalla mancanza di copertura finanziaria o con evidenti problemi di sostenibilità finanziaria”, ha contestato la circostanza che la contestazione attorea si fonderebbe, più che sui criteri contenuti nell’inibitoria, sulla natura indispensabile o meno della spesa, dato che sarebbe irrilevante (oltre che indeterminato).

A) Con riguardo all’affidamento alla ditta *OMISSIS*, la difesa ha sostenuto che non si è trattato di spesa senza copertura finanziaria (si menzionano gli atti relativi di impegno con problemi di sostenibilità finanziaria) sfuggendo dunque all’inibitoria, e che comunque avrebbe carattere di obbligatorietà (tanto più non essendo disponibile personale interno con la qualifica di giornalista o pubblicista) e sarebbe quindi legittima ex lege n. 150/2000 (non sarebbe soggetta, secondo la giurisprudenza della Corte, al limite di spesa ex art. 6, comma 8, della legge n. 78/2010). In ogni caso, la spesa sostenuta sarebbe inferiore a quella necessaria per ricorrere a contratti di consulenza e/o collaborazione con professionisti esterni (possibilità riconosciuta dalla stessa Procura regionale).

B) Anche il rapporto con la Fondazione *omissis* risulta supportato da impegni contabili e copertura finanziaria, senza dunque essere soggetto all’inibitoria della Sezione di controllo.

Peraltro, la spesa per la formazione del personale è espressamente contemplata nel CCNL del 1999, che inoltre prevedeva, all’art. 23 comma 2, l’obbligo di destinare a detta finalità almeno

l'1% della spesa complessiva del personale del triennio (si poteva, nella specie, arrivare ad euro 60.646,18, nel mentre sono stati spesi euro 35.000,00).

C) Secondo la difesa, anche la spesa per la giornata mondiale della poesia non sarebbe in contrasto con l'inibitoria, trattandosi di spese coperte e considerato che si è impiegato gettito a destinazione vincolata (ex art. 4 del d.lgs n. 23/2011) proveniente dall'imposta di soggiorno.

D) Analoga tesi è stata altresì sostenuta dalla difesa con riguardo alle spese (sicuramente proficue per l'attrattività turistica del Comune) per miss Calabria *omissis*, provviste di copertura e sostenute con proventi da imposta di soggiorno.

E) anche per le spese per i buffet, la difesa ha sostenuto che sarebbero provviste di copertura e non caratterizzate da "evidenti problemi di sostenibilità finanziaria", non incorrendo dunque nell'inibitoria della Corte (ed essendo altresì rispettosa del disposto dell'art. 9 del DL 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 d. lgs. 267/2000). Inoltre, dette spese sarebbero state "finanziate tramite le economie prodotte sul capitolo delle indennità amministratori, senza quindi arrecare pregiudizio all'azione di risanamento della situazione economico- finanziaria dell'Ente".

F) Analoga tesi è stata altresì sostenuta dalla difesa con riguardo alla spesa per il festival *omissis*, peraltro finanziato per metà con proventi da tassa di soggiorno, che inoltre non rientrerebbe nel divieto ex art.6, comma 9, del d.l. n. 78/2010, "in quanto non

finalizzato alla mera segnalazione della presenza del Comune bensì alla salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale nonché alla promozione del turismo e dell'economia della città".

In generale, la difesa ha poi sostenuto che le spese contestate non abbiano peggiorato una condizione di squilibrio (essendo questa la ratio dell'inibitoria) del bilancio nel suo complesso, evidenziando che non è stata più utilizzata l'anticipazione di cassa fino al 2018, che le spese per prestazioni di servizi (intervento 03), per il personale (intervento 01) per fitti passivi sono diminuite nel triennio 2013-2015, che sono altresì diminuite nel triennio le spese per servizi a domanda individuale, che sono state realizzate economie nel triennio per i servizi diversi e per il controllo dei cani randagi, che è stato rafforzato l'ufficio tributi del Comune, e che è stata migliorata la situazione dei parametri di deficitarietà strutturale (si sarebbe passati nel triennio da n. 4 a n. 2 parametri superati, sino ad arrivare ad uno stato di virtuosità nel 2016).

Da ultimo, la difesa ha evidenziato che la Sezione di controllo della Corte dei conti, con delibera n. *omissis*, ha richiesto chiarimenti sulla gestione 2015, ma senza adottare ulteriori provvedimenti.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, preve acquisizioni istruttorie, il rigetto della domanda attorea, con ogni conseguenza in materia di spese processuali.

Con **memoria** in atti al 15 giugno 2021, si è costituito il sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Giorgio Mangano che ha esposto argomentazioni difensive e conclusioni analoghe (soffermandosi esclusivamente sulle spese per la giornata mondiale della poesia, per Miss Italia Calabria *omissis* e per il festival *omissis*) a quelle già compendiate con riferimento ai convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* (difesi dall'avv. Elmo).

Con **memoria** in atti al 15 giugno 2016, si è costituito il sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Salcina, che ha esposto argomentazioni difensive e conclusioni analoghe (senza tuttavia soffermarsi sulle spese per l'affidamento servizi di comunicazione, per i buffet e le missioni) a quelle già compendiate con riferimento ai convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* (difesi dall'avv. Elmo).

Con **memoria** in atti al 15 giugno 2021, si è costituito il sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Majori, che ha sostenuto, nel merito, l'obbligatorietà della spesa per il personale innanzitutto in base al CCNL vigente pro tempore (CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999), nel quale si afferma in particolare (art. 23) che "si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al

riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità”

(sulla obbligatorietà delle spese di formazione, viene richiamata

Corte conti, sez. regionale di controllo per la Toscana, del. n.

30/2020/PAR del 3 aprile 2020). Spese del personale che sono

qualificate come obbligatorie dall'art. 163, comma 2, del Tuel.

Inoltre, la difesa ha evidenziato che la legge prevede ulteriori di-

sposizioni in materia di formazione del personale in specifici set-

tori, quali la sicurezza sul lavoro (cfr. art. 37 d.lgs. 9 aprile 2008,

n. 81) e la disciplina anticorruzione ex lege n. 190/2012, il cui

art. 1, comma 9, lett. b dispone che il piano anticorruzione pre-

veda, con particolare riguardo per le attività maggiormente a ri-

schio, “meccanismi di formazioneidonei a prevenire il ri-

schio di corruzione” (il ruolo strategico della formazione è stato

anche sottolineato dall'Anac con la delibera n. 72 dell'11 set-

tembre 2013 e la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, par.

5).

In detto quadro ricostruttivo, la difesa ha altresì evidenziato che

detta spesa (tradottasi in lezioni svolte da docenti estremamente

qualificati) si rivelava ancor più necessaria per il Comune di

omissis, tenuto conto che la prefettura di *omissis* aveva riscon-

trato <<concreti, univoci e rilevanti” elementi su collegamenti

diretti o indiretti con la criminalità organizzata di diversi ammi-

nistratori e dipendenti comunali, così come varie forme di con-

dizionamento degli stessi>> (in questi termini sent. Tar Lazio n.

omissis) e che la Commissione straordinaria insediatasi a

seguito dello scioglimento (rimasta in carica da giugno 2011 a maggio 2013), aveva rilevato che «l'assetto amministrativo ed organizzativo del Comune è apparso molto carente», evidenziando la "carenza di personale competente".

In via gradata, la difesa ha altresì evidenziato che la contestata delibera di giunta n. *omissis* è stata adottata con i pareri obbligatori (ex art. 49 del Tuel) di regolarità tecnica del responsabile del servizio (e vice segretario generale) e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Ferma quanto esposto la difesa ha altresì sostenuto che mancherebbe l'elemento oggettivo dell'illecito contestato (non vi sarebbe condotta illecita), che si applicherebbe il principio di buona fede dell'organo politico ex art.- 1, comma 1 ter della legge n. 20/1994, e che comunque mancherebbe la colpa grave, stante i pareri espressi dagli organi burocratici competenti.

In via ulteriormente gradata, la difesa ha sostenuto che mancherebbe il danno erariale (non provato dalla procura regionale), stante l'obbligatorietà della spesa per la formazione e considerato che la pregevole attività di formazione (anche relativa all'anticorruzione) è stata concretamente svolta (in via gradata la difesa ha chiesto la riduzione dell'addebito).

La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, ovvero, in via gradata, l'applicazione del potere riduttivo, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è nuovamente

costituito il dott. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo, che ha preliminarmente riferito delle già richiamate pronunzie della Corte dei conti, dell'adozione e realizzazione di un piano comunale triennale per il miglioramento della situazione riscontrata, sostenendo che l'inibitoria della Corte sia stata rispettata, avendo l'Ente portato a termine il piano triennale con l'approvazione del rendiconto 2015 e avendo successivamente il Comune posto in essere soltanto "provvedimenti limitati nel numero e negli importi di spesa, e comunque caratterizzati dalla verifica preventiva della loro copertura finanziaria e sostenibilità di bilancio" (non a caso la Corte, dopo aver chiesto chiarimenti con delibera n. *omissis*, non avrebbe adottato ulteriori provvedimenti).

Premesso che il convenuto risulta coinvolto in sole tre delle spese contestate, la difesa, con riguardo alle varie determinate di proroga dell'incarico già affidato alla società *OMISSIS* spa (lett. A), ha evidenziato la necessità dell'affidamento seguito alla rinuncia all'incarico del dipendente comunale addetto stampa e dell'assenza di ulteriore personale idoneo (né era prevista l'assunzione nella programmazione del personale), specificando altresì che la spesa sostenuta sarebbe stata inferiore a quella necessaria per una ulteriore assunzione.

Con riguardo alla spesa per buffet (lett. E) in occasione della relazione di medio termine del sindaco e del workshop in materia oncologica, la difesa ha riferito che dette spese sono state

finanziate tramite le economie prodotte sul capitolo delle indennità amministratori e dunque senza violazione alcuna delle disposizioni indicate.

Quanto alle missioni dell'assessore *OMISSIS* (lett. G), la difesa ha rivendicato la conformità delle spese alla delibera consiliare n. *omissis*, menzionando sentenza di Appello (n. 211/2020) secondo cui il danno erariale sarebbe da escludere quando l'amministratore abbia indotto in errore il funzionario.

In ogni caso, secondo la difesa non sussisterebbe l'elemento soggettivo dell'illecito, essendosi egli conformato alle delibere dell'Amministrazione, né il nesso di causalità tra la condotta individuale e il danno contestato, che comunque dovrebbe tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione e dalla collettività (nei fatti contestati, tali da elidere qualsivoglia detrimento).

La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, ovvero, in via gradata, di ridurre l'addebito tenendo conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione, con quanto consegue in termini di regolazione delle spese processuali.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è costituito il sig. ***OMISSIS***, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Damiano Libonati, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per omesso esame delle deduzioni avanzate dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre.

	<p>Nel merito, la difesa ha evidenziato che la delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti n. <i>omissis</i> è stata adottata dopo 10 giorni dall'insediamento del segretario comunale <i>OMISSIS</i>, che la nuova amministrazione si è adoperata per adottare misure correttive con le delibere di Giunta n. <i>omissis</i> del 22 ottobre 2015, n. <i>omissis</i> dell'11 ottobre 2013 e n. <i>omissis</i> del 25 novembre 2013. La difesa ha altresì evidenziato come, a seguito di dette attività, sia emerso un disavanzo complessivo di amministrazione di €. 2.862.287,24, con conseguente approvazione di un piano di risanamento triennale ex artt. 193 e 194 del Tuel (delibera C.C. n. <i>omissis</i>, con contestuale approvazione del bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-2015, cui ha fatto seguito la delibera C.C. n. <i>omissis</i> del <i>omissis</i> di "Riscontro e liberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. <i>omissis</i> del <i>omissis</i> - Determinazioni del Consiglio Comunale in relazione ai provvedimenti da assumere e alle misure correttive da adottare".</p> <p>Conseguentemente, la Sezione di controllo ha constatato il parziale adempimento delle misure correttive e ha disposto (delibera n. <i>omissis</i>) di non procedere verso il dissesto guidato dell'Ente, adottando tuttavia pronuncia inibitoria ex art. 148 bis del Tuel e richiedendo altresì ulteriori misure di incremento delle entrate e riduzione delle spese.</p> <p>Secondo la difesa l'Ente avrebbe ottemperato a detta pronuncia, provvedendo a ridurre le spese per il personale, evitando il</p>	

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, riducendo i canoni di locazione passiva, la spesa per prestazioni di servizi, e per cani randagi, incrementando le entrate comunali e rafforzando l'ufficio tributi e la riscossione.

La sezione di controllo non ha adottato successive deliberazioni sul Comune, in quanto (in tesi, già vanamente esposta in sede di controdeduzioni) avrebbe verificato i provvedimenti assunti, senza rilevare alcunché (sarebbe dunque stato realizzato il piano triennale e superata dal 2016 la preclusione triennale dell'inibitoria ex art. 148 bis del Tuel).

Nel merito delle specifiche contestazioni, la difesa ha evidenziato innanzitutto che al *OMISSIS* sarebbero state contestate soltanto 3 spese (Giornata mondiale della poesia, miss Italia e Teatro), per l'ultima delle quali la procura regionale avrebbe complessivamente contestato ai convenuti una somma superiore (euro 7.600,00) rispetto a quella pagata (euro 6.000,00).

In dettaglio, con riguardo alla giornata mondiale della poesia la difesa ha sostenuto l'elevata qualità dell'evento (istituito dall'Unesco), e l'avvenuto finanziamento con fondi a destinazione vincolata provenienti da tassa di soggiorno.

Analogamente, con riguardo a Miss Italia Calabria, la difesa ha sostenuto che la giunta ha valutato la validità dell'iniziativa a fini turistico-economico per l'Ente, evidenziando altresì le fonti di finanziamento della spesa (da tassa di soggiorno).

Quanto all'iniziativa teatrale amatoriale, la difesa ha

analogamente sostenuto il pregio dell'iniziativa (che avrebbe consentito al Comune di ottenere per il *omissis* la candidatura a città nazionale per la festa del teatro della FITA), patrocinata anche dalla Camera di Commercio e dalla provincia di *omissis*, che è stata parzialmente finanziata con proventi da tassa di soggiorno.

Più in generale, la difesa ha richiamato il disposto dell'art. 9 della Costituzione, ove si prevede che la Repubblica promuoverlo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità o inammissibilità dell'atto di citazione, e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è costituito il sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv.- Vincenzo Scarcello, eccependo preliminarmente la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c. per omessa e/o assoluta incertezza del requisito stabilito dal comma 2, lett. c, non avendo, in tesi, la Procura regionale specificato la condotta negligenti imputata né i criteri di determinazione del danno erariale richiesto; inoltre l'eccezione è avanzata anche tenuto conto della sostenuta mancata replica di parte attrice rispetto alle deduzioni inviate a seguito di invito a dedurre.

Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1 della legge n. 20/1994, che decorrerebbe (per le somme relative alla Fondazione *omissis*) dalla data della delibera di Giunta n. *omissis* del *omissis*, in quanto immediatamente esecutiva.

Nel merito, la difesa ha sostenuto la legittimità della scelta del Comune di assicurare la formazione dei dipendenti (disposta con delibere n. *omissis* e *omissis*), avendo essa carattere obbligatorio in particolare per quanto concerne trasparenza e anticorruzione (ex art. 1 della legge n. 190/2012), nonché trasparenza, integrità e codice di comportamento ex art. 15, comma 5, del DPR n. 62/2013. La difesa ha altresì sottolineato che l'inadempimento dell'obbligo di formazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (legge n. 190/2012), che l'attività di formazione è stata raccomandata anche dall'Anac e dal Dipartimento della funzione pubblica, che è stata inclusa nel PNA *omissis* (piano nazionale anticorruzione), nonché che diverse sezioni regionali della Corte dei conti avrebbero statuito che la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e di sicurezza sul lavoro non sarebbe soggetta ai vincoli ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 (il D.L. n. 50/2017 avrebbe successivamente del tutto eliminato i vincoli alla formazione del personale).

La difesa ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 (che, richiamando l'art. 6, comma 20, del

d.lgs. n. 78/2012, avrebbe consentito di effettuare la formazione del personale) e l'art. 49 ter del CCNL di categoria.

Inoltre, la difesa ha comunque evidenziato l'assenza di responsabilità del convenuto, non facente parte della giunta né essendo responsabile del servizio (non avendo dunque rilasciato parere di regolarità), essendosi limitato ad assistere alla seduta di giunta.

Inoltre, l'esborso contestato, secondo la difesa, non avrebbe intaccato gli equilibri di bilancio né violato la pronuncia inibitoria della Corte dei conti.

Da ultimo, la difesa, avuto riguardo alle argomentazioni già svolte e al ruolo svolto dal convenuto nella vicenda contestata, ha sostenuto l'impossibilità di riscontrare una colpa grave nella condotta tenuta.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione, ovvero la prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguente statuizione in tema di spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è costituita la signora **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv.- Vincenzo Scarcello, che ha preliminarmente riproposto la medesima eccezione preliminare, testè esposta, di inammissibilità/nullità della citazione per genericità.

Nel merito, con riguardo alla manifestazione per Miss Italia in

Calabria *omissis* (delibera G.C. n. *omissis*), secondo la difesa la procura regionale non avrebbe considerato che la manifestazione era finalizzata alla valorizzazione turistica del territorio (con effettivo indotto per il Comune), che è stata finanziata con fondi a destinazione vincolata turistica provenienti da tassa di soggiorno (come da regolamento comunale, art. 2 e ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011) e che è stata adottata con il parere favorevole dei responsabili dei servizi.

Analoghe argomentazioni la difesa ha avanzato anche con riguardo alla manifestazione festival nazionale del teatro premio ausonia (delibera G.C. n. *omissis*).

Da ultimo, la difesa, avuto riguardo alle argomentazioni già svolte, al ruolo svolto dal convenuto nella vicenda contestata e ai pareri di regolarità rilasciati dai responsabili dei servizi, ha sostenuto l'impossibilità di riscontrare una colpa grave nella condotta tenuta.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione, nonché, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguente statuizione in tema di spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è costituita la signora **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarcello, che ha preliminarmente riproposto le medesime eccezioni preliminari, già esposte, di inammissibilità/nullità della citazione per genericità, nonché di prescrizione dell'azione (con

riguardo alle delibere n. *omissis* del *omissis* Fondazione *omissis*

e n. *omissis* del *omissis* per giornata mondiale della Poesia).

Nel merito, la difesa ha riproposto le argomentazioni già rasse-

gnate con riguardo ai convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*, relativa alle

spese erogate a favore della Fondazione *omissis*, per la manife-

stazione Miss Italia in Calabria *omissis* e per il festival nazionale

del teatro premio *omissis*.

Anche per questa convenuta, la difesa, avuto riguardo alle ar-

gomentazioni già svolte, al ruolo svolto dal convenuto nella vi-

cenda contestata e ai pareri di regolarità rilasciati dai responsa-

bili dei servizi, ha sostenuto l'impossibilità di riscontrare una

colpa grave nella condotta tenuta.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di

dichiarare la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione, ov-

vero la prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché, nel

merito, di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguente

statuizione in tema di spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al 16 giugno 2021, si è costituita la

signora ***OMISSIS***, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta

Pizza, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità

dell'atto di citazione ex art. 67, comma 2, c.g.c., considerato che,

pur avendo la convenuta chiesto espressamente di essere per-

sonalmente audita, il procuratore regionale avrebbe omesso di

invitarla in audizione personale.

Nel merito, premesso il richiamo alle menzionate delibere della

Sezione di controllo della Corte dei conti e alle misure correttive adottate dal Comune, la difesa ha confutato la qualificazione di non obbligatorietà delle spese contestate, sia avuto riguardo alle finalità culturali delle iniziative (giornata mondiale della poesia, festival del teatro), sia tenuto conto delle loro fonti di finanziamento, individuate nelle entrate da tassa di soggiorno, aventi vicolo di destinazione proprio per dette finalità ex art. 4 del d. lgs. n. 23/2011 e ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sull'imposta (cfr: Corte dei conti, Sez. Controllo veneto, delibera n. 71/2019; Tar Puglia-Lecce sent. n. 7367/2012) e disposte con delibera provvista di copertura finanziaria.

Mancherebbe altresì il danno erariale (o comunque sarebbe sprovvisto di prova), considerata la copertura finanziaria e la fonte di finanziamento, nonché tenuto conto della rilevanza degli eventi e dei loro effetti turistico-economici (e finanziari, considerato l'incremento di presenze turistiche).

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'atto di citazione, nonché, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con ogni conseguenziale statuizione in relazione alle spese del giudizio.

Con **memoria** in atti al 7 luglio 2021, si è costituito il sig. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Jorio, che ha preliminarmente richiamato le due delibere adottate dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria, sostenendo che la situazione deficitaria del Comune risaliva a periodo

precedente le funzioni del convenuto, rispetto alla quale la giunta ha adottato un piano di risanamento triennale ex art. 193 e 194 del Tuel (contenendo le spese, incrementando le aliquote delle entrate locali, potenziando la riscossione e riconoscendo debiti fuori bilancio con delibera C.C. del *omissis*).

Le specifiche spese contestate con l'atto di citazione si riferirebbero principalmente ad interventi su cui l'Amministrazione ha inteso investire (come l'adesione alla fondazione trasparenza ai fini della formazione del personale nel periodo post scioglimento per infiltrazioni mafiose; così anche le spese a favore della *OMISSIS* per migliorare le capacità comunicative del Comune), mentre le ulteriori spese contestate "non hanno inciso in alcun modo sul bilancio rispetto alle previsioni di ripiano poste in essere".

La difesa ha altresì evidenziato che l'amministrazione in questione, attraverso detta programmazione triennale, ha scongiurato la dichiarazione di dissesto e terminato la consiliatura senza disservizi per i cittadini.

Più in dettaglio, la difesa ha richiamato la norma di cui all'art. 148 bis del Tuel, che riconosce alle Sezioni di controllo della Corte dei conti il potere di precludere, con pronuncia impugnabile dinanzi alle Sezioni Riunite, "l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa copertura finanziaria".

Orbene, secondo la difesa, "i meccanismi di preservazione della spesa nel caso di specie non hanno trovato applicazione atteso

che i chiarimenti resi dal Comune e l'intervenuto piano triennale hanno fatto sì che il procedimento ex art. 148 bis venisse archiviato e, per l'effetto, sterilizzato gli effetti delle misure di contenimento della spesa".

Inoltre, le spese sostenute dal Comune sarebbero state determinate nel rispetto delle previsioni di spesa contenute in bilancio (le spese contestate erano dunque coperte), funzionali al risanamento dell'Ente, circostanza, in tesi, non considerata dalla procura regionale, così come il sostanziale risanamento dell'ente, (senza che le spese contestate abbiano avuto effetti di turbamento degli equilibri economico-finanziari del Comune).

Inoltre, la difesa ha sostenuto insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito contestato al sig. *OMISSIS*, né apparirebbe "in alcun modo qualificato" il nesso di causalità tra condotta e danno.

Inoltre, secondo la difesa, la tesi attorea secondo cui l'inibitoria avrebbe "compreso ogni spazio di autonomia finanziaria al punto tale da non poter autorizzare nessuna spesa" sarebbe "inverosimile" e smentita dallo stesso tenore della norma e dall'evolversi dei fatti (si parla di "archiviazione del procedimento").

Da ultimo, la difesa ha censurato il criterio attoreo di ripartizione del danno, legato solo ai ruoli ricoperti, "senza tenere conto di criteri oggettivamente stimabili.

La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda

attore, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.

All' **udienza del 7 luglio 2021**, il Collegio, considerato che la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza nei confronti del sig. *OMISSIS* risultava effettuata soltanto in data 13/4/2021 senza il rispetto del termine libero a comparire ex art. 88, comma 3, c.g.c, ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla data odierna, ai sensi dell'art. 86, comma 10, c.g.c.

Con **memoria** in atti al giorno 24 gennaio 2022, si è costituito il signor ***OMISSIS***, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Elmo, il quale ha riprodotto le già riportate argomentazioni adottate con riguardo agli altri convenuti difesi, sia sul piano generale che con riferimento all'unica contestazione mossa al convenuto (festival *omissis*).

La difesa ha quindi concluso chiedendo di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, ovvero in via gradata di "ridurre la domanda risarcitoria", con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

All' **udienza del giorno 8/2/2022**, il Collegio, tenuto conto della documentata istanza di rinvio per legittimo impedimento pervenuta dall'avv. Jorio Federico, ha disposto il rinvio del giudizio, da trattarsi unitariamente, al giorno 8/6/2022.

Con **memoria** in atti al 18 maggio 2022, il convenuto *OMISSIS*, richiamato quanto già sostenuto nella memoria di costituzione, ha rivendicato l'obbligatorietà delle spese di

formazione sostenute dal Comune, come tali non rientranti nell'ambito applicativo della delibera della Corte dei conti – sezione regionale di controllo – di blocco della spesa ex art. 148 bis, comma 3, del Tuel, insistendo dunque nelle conclusioni già rassegnate.

Nell' **odierna udienza pubblica**, il P.M. e i difensori delle parti convenute hanno ulteriormente illustrato, nei termini di cui al verbale di udienza, le argomentazioni già in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

[1] In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità/nullità dell'atto di citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c, avanzata dai convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, in considerazione della ritenuta indeterminatezza (nei termini già esplicitati) dell'atto introduttivo.

In proposito, si osserva che il codice di giustizia contabile, in armonia con la pregressa disciplina processual contabilistica (artt. 1 e 3 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038) e processual-civile (dalla prima richiamata), nonché con la consolidata interpretazione della suprema Corte (ex multis Corte di Cass. SS.UU. civ., 22 maggio 2012, n. 8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n. 27670/08), ha previsto la nullità della citazione, oltre che nel caso in cui risulti omessa o assolutamente incerta l'identificazione del convenuto o la sottoscrizione del P.M. (art. 86, comma 3 c.g.c.), esclusivamente nelle ipotesi (art.

86, comma 6) in cui sia “omesso o risulti assolutamente incerto

il requisito stabilità dal comma 2, lett. c, ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)”.

In particolare, l’art. 86, comma 2, lett. c (specificamente excepto dai suddetti convenuti) prevede che "l'atto di citazione contiene:

....c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;

Tanto premesso, da un esame, anche sommario, dell’atto di citazione, emerge ictu oculi come l’atto introduttivo del giudizio abbia provveduto sia ad individuare e quantificare per ciascun convenuto il danno per l’erario che ad esporre (uno per uno) i fatti e le condotte (attive o omissive) tenute dai convenuti.

Ad ogni modo, si osserva in proposito come la giurisprudenza contabile di Appello (Sez.II sent. n. 100/2020) abbia chiarito che la tassatività delle ipotesi di nullità dell’atto di citazione (per quanto riguardo alla lett. c, si fa riferimento soltanto alla omissione o assoluta incertezza) “esclude che possa farsi luogo a pronunce di nullità per la mancata indicazione delle condotte dovute”, che peraltro nell’atto introduttivo risultano sufficientemente – seppure perfettibilmente - tratteggiate e hanno reso possibili adeguate difese, consentendo in tal modo il raggiungimento dello scopo con conseguente effetto preclusivo della declaratoria di nullità (art 44 comma 3 c.g.c.).

Peraltro, dall’esame dell’atto di citazione e della richiamata documentazione in atti, emerge che la Procura regionale ha

individuato il danno complessivo sulla scorta dei pagamenti effettuati dal Comune per le causali ivi dettagliatamente specificate, ripartendoli tra i convenuti in ragione del contributo causale rispettivamente arrecato.

Ritiene pertanto il Collegio che detta eccezione di nullità non sia meritevole di condivisione.

[2] Analogamente, il Collegio ritiene altresì infondata l'eccezione di inammissibilità, avanzata dai convenuti testè menzionati nonché da *OMISSIS*, argomentata dal ritenuto omesso esame delle controdeduzioni rispetto all'invito a dedurre, solo che si consideri che una parte rilevante dell'atto di citazione (da pag. 15 a 18 e successivamente passim) è stata dedicata alla confutazione (comunque, secondo giurisprudenza contabile, non necessariamente puntuale, potendosi dedurre la replica alle controdeduzioni anche dall'articolazione delle tesi attoree) delle argomentazioni difensive pervenute alla Procura regionale, che ha anche provveduto ad archiviare alcune posizioni, così dimostrando di aver considerato e valutato, anche se non interamente condiviso, le argomentazioni difensive.

[3] Parimenti infondata si rivela l'eccezione di inammissibilità ex art. 67, comma 2, c.g.c., avanzata dalla convenuta *OMISSIS* adducendo l'omessa convocazione per rendere audizione personale, pur in tesi formalmente richiesta.

Detta norma, infatti, prevede che "il presunto responsabile, con istanza può chiedere di essere sentito personalmente; in tal

caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione”.

Per converso, nel caso di specie, non si riscontra agli atti una formale istanza di audizione personale, essendosi la deducente limitata a riferire, in calce alle controdeduzioni depositate, di “restare a disposizione per essere sentita, al fine di meglio chiarire o integrare la documentazione prodotta e le argomentazioni presentate”.

[4] Con riguardo all’eccezione di intervenuta prescrizione, avanzata dai convenuti *OMISSIS* (con riguardo alle spese per la fondazione *omissis*, di cui alla delibera n. *omissis* del *omissis*) e *OMISSIS* (con riguardo alla medesima delibera nonché alla n. *omissis* del *omissis* per la giornata mondiale della Poesia), si osserva che, secondo pacifica giurisprudenza contabile (Cfr: Corti conti, SS.RR. sentenza n. 62/1996), la prescrizione inizia a decorrere soltanto con il perfezionamento della fattispecie di responsabilità amministrativa, che ricomprende non soltanto l’azione illecita ma anche la concreta verifica del danno erariale.

Orbene, nel caso di specie, con riguardo alla Fondazione *omissis*, il Comune ha erogato le spese contestate in data 9 novembre 2015 (mandato n.2412 di euro 500,00 en.2413 di euro 14.500,00) e nella successiva data del 4 ottobre 2016 (mandato n. 1985 di euro 20.000,00), nel mentre gli stessi convenuti hanno riconosciuto, nella memoria di costituzione, di aver

ricevuto la notifica dell'invito a dedurre (atto con effetti interruttivi) rispettivamente il 7 settembre 2020 (convenuto *OMISSIS*) e il 10 settembre 2020 (convenuta *OMISSIS*).

Analogamente, con riguardo alla giornata mondiale della poesia, le spese contestate sono state disposte con l'emissione, in data 14 settembre 2015, dei mandati di pagamento n.1953 e 1954, nel mentre l'invito a dedurre è stato notificato alla convenuta nella data già indicata.

[5] Nel merito, pare utile innanzitutto soffermarsi sulla natura e sulla caratterizzazione contenutistico-funzionale delle pronunzie della Corte dei conti ex art. 148 bis, comma 3, ultimo periodo, del Tuel.

In particolare, l'art. 148 bis prevede che le Sezioni di controllo della Corte dei conti, a seguito dell'esame di bilanci e rendiconti degli enti locali, possano adottare, ove riscontrino squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, pronunce di accertamento da cui consegue l'obbligo, per gli enti locali, di adottare e trasmettere alla Corte, entro 60 giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'ultimo periodo dell'art. 148, comma 3, del Tuel prevede poi che, *“Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia*

esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

La pronunzia della Sezione di controllo della Corte, che segue quella precedente avente natura accertativa, assume, in ragione dell'inadempimento (anche parziale) nell'adozione di misure correttive da parte dell'ente locale, natura e funzione sostanzialmente inibitoria (definitiva e non già cautelare), nonché contenuto non puntualmente tipizzato, sebbene geneticamente correlato alle criticità finanziarie riscontrate, con l'unico limite della natura obbligatoria delle spese precluse.

In proposito, il giudice della nomofilachia contabile ha avuto modo di affermare, in coerenza con il principio di unitarietà del Bilancio, la piena ammissibilità di una pronunzia ex art. 148 bis del Tuel contenente un vincolo generale sulla spesa obbligatoria, posto che “il difetto di copertura o di sostenibilità finanziaria si può ravvisare solo nella unitaria e generale indebita espansione della capacità di spesa a fronte di un risultato di amministrazione accertato o presunto (cfr. Corte Costituzionale n. 70/2012), che non registra adeguatamente lo squilibrio rilevato dalla Corte” (C. Conti SS.RR. in speciale composizione sent. n. 5/2019, che richiama Sez. Regionale di controllo Campania, sent. n. 107/2018).

Rimane ovviamente ferma la possibilità che la Sezione di controllo conformi la pronunzia inibitoria ex art. 148 bis del Tuel,

formulando “statuizioni più specifiche, in funzione delle caratteristiche della fattispecie scrutinata”, in coerenza con il principio costituzionale autonomistico (in termini, (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione n. 5/2019/EL; negli stessi termini SS.RR. n. 18/20).

[6] Con riguardo al caso di specie, si osserva che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Calabria, con la pronuncia n. *omissis* del *omissis*, ha accertato numerose e gravi irregolarità pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, raccomandando al Comune l’adozione di ben 20 misure correttive.

A seguito delle iniziative assunte dal Comune (compendiate in particolare in un piano di risanamento triennale ex art. 193 e 194 del Tuel), la Sezione di controllo, con la delibera n. *omissis* del *omissis*, ha accertato l’insufficienza delle misure correttive adottate dall’Ente, in particolare per le seguenti ragioni:

- “il piano triennale non comprende nel saldo netto da finanziare l’ammontare dei debiti già scaduti (€ 4.917.697,34 di debiti scaduti al 31 dicembre 2012, oltre ai debiti maturati nel 2013)”,
- Il medesimo piano “non comprende ... la necessaria ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per spesa corrente (al 31 dicembre 2012 € 2.658.614,55);
- “il volume dei residui attivi vetusti – nonostante il doveroso riaccertamento effettuato – permane eccessivo, con conseguente esigenza di una ulteriore verifica da parte dell’Ente

in merito all'esigibilità, in particolare, dei residui del titolo IV per trasferimenti dalla Regione, atteso che risultano allocati in bilancio in tale titolo complessivi € 41.738.830,80, di cui € 5.141.944,34 di origine remota (ante 2008), € 13.148.214,99 risalenti al 2009 ed € 23.302.638,93 accerati nel 2011".

La Sezione, che pure non ha ulteriormente portato avanti il procedimento di c.d. dissesto guidato per vie delle azioni correttive assunte dal Comune, ha comunque definito la situazione economica finanziaria dell'Ente, pur a seguito di queste ultime, come "molto critica e di prossimità al dissesto (art. 244 del Tuel)", tenuto conto che gli equilibri di bilancio complessivi si presentavano sostanzialmente di scarsa attendibilità nel loro complesso (residui passivi sommersi, residui attivi vetusti di notevole entità, problematiche di riscossione etc...).

Detta delibera ha altresì disposto che "il Comune dovrà concretizzare le annunciate misure di riequilibrio attraverso un reale incremento delle riscossioni in termini di cassa, proseguendo nell'attività di continua contrazione della spesa corrente ed adottando ulteriori provvedimenti finalizzati alla maggiore copertura dei costi attinenti ai servizi indispensabili. Inoltre, nell'esercizio della propria discrezionalità, l'Ente dovrà dare corso al piano delle alienazioni e valorizzazioni, adottato con deliberazione dalla 24 Commissione straordinaria n. *omissis* del *omissis*, con l'obiettivo di risanare definitivamente la situazione

di cassa e far fronte alla pesante esposizione debitoria. Pertanto, tutti gli evidenziati adempimenti richiesti con la presente pronuncia (tra i quali, la verifica della potenziale esposizione debitoria conseguente all'eventuale esito negativo del contenzioso in essere, l'accertamento della sussistenza dei titoli giuridici inerenti ai residui attivi del titolo IV, il pagamento dei debiti scaduti o l'eventuale rateizzazione degli stessi) dovranno essere prontamente comunicati a questa Sezione regionale di controllo".

In coerenza con la natura sistemica (id est suscettibili di incidere sugli equilibri complessivi di bilancio) delle criticità riscontrate, la Sezione di controllo ha quindi accertato la sussistenza delle condizioni comportanti, ex art. 148 bis, comma 3, del Tuel, la preclusione, ad ampio spettro, "dell'attuazione dei programmi di spesa, non obbligatori per legge, che risultino influenzati dalle rilevate gravi criticità, ovvero da mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

In proposito, avuto riguardo alle osservazioni difensive già compendiate (si tratterebbe di spese inerenti alle funzioni istituzionali dell'Ente, i debiti contestati avrebbero avuto copertura finanziaria in bilancio e comunque non vi sarebbe correlazione con la situazione finanziaria accertata), pare utile evidenziare, oltre all'evidente impropria giustapposizione dei concetti di funzioni fondamentali e di spese obbligatorie (potendosi evidentemente riscontrare queste ultime anche con riguardo alle prime), come la Sezione di controllo abbia accertato una situazione di

grave criticità complessiva (non semplicemente correlata a specifici programmi di spesa) degli equilibri di bilancio formalizzati (“molto critica e di prossimità al dissesto (art. 244 del Tuel”), tale da conformare in termini evidentemente comprensivi il disposto blocco della spesa facoltativa (in questi termini deve intendersi la dizione, contenuta in dispositivo, di “influenza” delle criticità sulla spesa non obbligatoria).

A fronte di un bilancio in cui non sono contemplati gravosi debiti pur giuridicamente esistenti e già scaduti e in cui invece figurano ponderosi residui attivi di dubbia esigibilità (oltre alle ulteriori problematiche rilevate, quali le criticità delle attività di riscossione), non v'è evidentemente margine ermeneutico, proprio per la natura sistemica dei rilievi, per un'interpretazione restrittiva del disposto vincolo sulla spesa facoltativa; non si tratta infatti, di tutta evidenza, di divietare una o più singole spese facoltative perchè non incluse in bilancio o prive di formale copertura né tanto meno di riscontrare una correlazione atomico-puntuale tra la singola spesa facoltativa “vitanda” e la precaria situazione finanziaria complessiva dell'Ente.

Tanto precisato in ordine alla portata della pronunzia della sezione di controllo della Corte dei conti n. *omissis*, occorre altresì evidenziare, avuto riguardo alle eccezioni difensive avanzate dai convenuti, che non risultano agli atti pronunce successive della medesima Sezione di controllo che abbiano revocato, modificato o comunque in qualche modo contemplato il

superamento della riferita pronunzia inibitoria, rinvenendosi agli atti esclusivamente la delibera n. *omissis* del *omissis* (successiva alle determine produttive della spesa contestata nel presente giudizio), peraltro di natura istruttorio-interlocutoria.

Alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, il Collegio ritiene dunque infondate sia le argomentazioni difensive incentrate sulla ritenuta eccentricità/estraneità delle spese contestate rispetto alla pronunzia inibitoria della Corte (invece, per come ricostruito, ad ampio spettro), sia le deduzioni dei convenuti facenti leva sull'ipotizzata cessazione degli effetti (anche per superamento delle criticità riscontrate) della pronunzia in tempo precedente rispetto alle spese contestate.

[7] Nel merito delle specifiche spese oggetto di contestazione, sembra opportuno procedere *singulatim* alla loro analisi, avuto riguardo alle relative peculiarità.

[A] AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' *OMISSIS* s.a.s.

Con riguardo alle spese in questione, l'esame della documentazione evidenzia la fondatezza della domanda attorea, anche a prescindere dalle forme dell'affidamento (affidamento diretto a soggetto sostanzialmente autocandidatosi), considerata la disponibilità in organico di personale dipendente cui affidare le funzioni comunicative.

Infatti, l'art. 4 della legge n. 150/2000 prevede espressamente, peraltro in applicazione di un principio generale per la P.A., che "le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle

proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione”.

Con riguardo al caso di specie, si osserva che le funzioni in questione erano già precedentemente affidate (decreto sindacale n. *omissis*) al sig. *OMISSIS*, istruttore amministrativo contabile (part-time) del comune “iscritto all’albo dei giornalisti pubblici”.

Orbene, l’affidamento contestato è stato posto in essere dopo che detto dipendente aveva comunicato (nota del 30/5/2013) la volontà di rinunciare a detto incarico “per motivi strettamente familiari e personali, comunicando altresì che intende continuare a svolgere il proprio servizio presso l’avvocatura comunale”.

In proposito, pare appena il caso di evidenziare come l’Amministrazione, ove non fossero stati disponibili ulteriori dipendenti con analoga professionalità, avesse il dovere di non assecondare la riferita volontà del dipendente, cui ovviamente non poteva riconoscersi un diritto soggettivo al trasferimento ad altro ufficio. Ritiene dunque il Collegio di dover condividere, sulla base del combinato disposto dell’art. 4 della legge n. 150/2000 e della menzionata delibera della Corte dei conti, la domanda attorea e di attribuire la responsabilità per colpa grave del conseguente danno erariale (euro 18.200) al responsabile di settore *OMISSIS* (sottoscrittore delle determine di affidamento) per il 70% (euro 12.740) e per il restante 30% (euro 5.460) al responsabile

dell'area finanziaria *OMISSIS*, che ha apposto il proprio parere di regolarità contabile.

B) FONDAZIONE *OMISSIS*

Con riguardo alla spesa in questione, funzionale alla formazione dei dipendenti comunali, si osserva innanzitutto che l'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001 prevede, in via generale, che "le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi".

Per quanto specificamente concerne il comparto degli Enti locali, l'art. 23 del CCNL siglato nel 1999 (pro tempore vigente), rubricato "Sviluppo delle attività formative", prevede quanto segue:

«1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per

sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità. [...]».

La richiamata disciplina legislativa e contrattuale collettiva a regime prevede dunque, con riguardo agli enti locali, la sostanziale obbligatorietà dell'attività della formazione del personale, per giunta con il temporaneo vincolo di destinazione di quota parte della spesa per il personale.

Peraltro, con riguardo alla tempistica della fattispecie contestata, assume rilievo il disposto dell'art. 9, comma 13, del

decreto legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010),
ove espressamente si prevede: *“A decorrere dall'anno 2011 la
spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusiva-
mente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministra-
zioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i
propri organismi di formazione”.*

Detta disciplina limitativa temporanea, dunque, pur non inci-
dendo sull' *an* dell'attività di formazione, ne circoscrive la rela-
tiva spesa entro il tetto del 50% di quella sostenuta nel 2009,
vincolando altresì le amministrazioni a svolgerle “prioritaria-
mente” (non sembra dunque riscontrarsi un divieto assoluto di
affidamento esterno) mediante la Scuola Superiore dell'Ammini-
strazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

Orbene, nel caso di specie si osserva che parte attrice non ha
fatto alcun riferimento alla riferita disciplina limitativa (non ha
cioè contestato il superamento del limite di spesa) ma soltanto
alla non obbligatorietà della spesa, che comunque il Comune
avrebbe invece dovuto affrontare (tanto più stante le necessità
formative evidenziate in atti), seppure mediante “prioritario”

affidamento alla SNA (non avendo a disposizione una propria struttura formativa).

Ritiene dunque il Collegio che la domanda attorea non possa essere condivisa, *in parte qua*.

C) GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

D) MISS ITALIA IN CALABRIA *OMISSIS*

A sostegno delle contestazioni in esame, la Procura regionale ha invocato la già richiamata delibera inhibitoria della Sezione di controllo della Corte dei conti ed ha fatto altresì riferimento al disposto dell'art. art. 6, comma 8. del D.l. n. 78/2010, a norma del quale "a decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche Non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" (importo, quest'ultimo, tuttavia non indicato in citazione).

Quanto all'iniziativa sub C, la Procura regionale ha ripartito la somma complessivamente spesa (euro 2.400,00), imputandola in misura pari a 300,00 euro per ciascuno dei sette componenti della Giunta che hanno approvato la richiamata delibera n. *omissis (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS)* e in misura di euro 100,00 ciascuno per i responsabili di settore che hanno rilasciato i pareri di regolarità tecnica (*OMISSIS*) e contabile (*OMISSIS*) e che hanno assistito alla seduta di Giunta nella qualità di segretario comunale (*OMISSIS*).

Con riguardo all'iniziativa sub D, la Procura regionale ha ripartito la complessiva somma di euro 3.660,00, imputandola in misura pari a 450,00 euro per ciascuno dei sette componenti della Giunta (*OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) e in misura di euro 260,00 per il segretario comunale e sottoscrittore del parere di regolarità tecnica, ed euro 250,00 per *OMISSIS*, sottoscrittore del parere di regolarità contabile.

Sul terreno dell'illiceità della condotta, le difese hanno essenzialmente fatto leva, oltre che sulla meritevolezza/proficuità delle iniziative e sulla rispondenza al disposto dell'art. 8 del D.L. n.78/2009 (in particolare per quella di cui alla lettera F), sulla circostanza che dette spese sarebbero state interamente finanziate con entrate provenienti da tassa di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011.

In particolare, detta disposizione di legge, dopo aver contemplato la possibilità, per le unioni di comuni, per i comuni capoluogo di provincia e per quelli a vocazione turistica, di istituire un'imposta di soggiorno, ha previsto testualmente che *"Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi servizi pubblici locali"*.

Secondo le difese, in sostanza, detta disposizione di legge

consentirebbe di attrarre le spese contestate in questione nel campo di quelle obbligatorie, come tali non interdette dalla richiamata pronunzia inibitoria della Corte dei conti.

In proposito, il Collegio ritiene necessario evidenziare come la disposizione in questione contenga una qualificazione giuridicamente relativa ad una entrata (e non già ad una spesa, in tesi obbligatoria), attraendola al genus di quelle c.d. a destinazione vincolata (cfr. artt. 108, comma 3, lett. d e art. 195 del Tuel).

Peraltro, il menzionato articolo 4 del d. lgs. n. 23/2011 contempla, quale ambito di destinazione degli introiti, un ampio novero di settori di intervento, comprensivo di quelli del *“turismo”*, della *“manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali”*.

Orbene, l'esame dei bilanci del Comune, versati in atti, evidenzia come nei settori in questione (cui destinare le entrate da imposta di soggiorno ex art. 4 del d. lgs. n. 23/2011) coesistano fisiologicamente sia spese obbligatorie, come ad esempio quelle del personale ivi impiegato (volendo esemplificare, nel bilancio 2016 – prospetto delle spese per missioni, programmi e aggregati di spese correnti PAG. 493, figurano spese di personale, ad esempio, per la missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica- per euro 178.739,75), che spese facoltative.

Pertanto, il Comune, stante la riferita delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti, avrebbe diligentemente dovuto

erogare le entrate da tassa di soggiorno nei settori previsti dall'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011, ma impiegando dette risorse per finanziare spese obbligatorie (e non già facoltative), evidentemente ivi riscontrabili.

Sebbene dette spese debbano essere qualificate come facoltative (per le ragioni già esposte), ritiene tuttavia il collegio, in ragione del tecnicismo della distinzione tra entrata a destinazione vincolata e spesa obbligatoria, che non possa riscontrarsi la sussistenza della gravità della colpa in capo ai convenuti, potendosi ritenere che essi abbiano in buona fede disposto di fondi provenienti da tassa di soggiorno per dette manifestazioni di natura turistico-culturale, settore ricompreso tra quelli enumerati dall'articolo 4 del d. lgs. n. 23/2011.

E) LE SPESE DEI BUFFET

A sostegno delle contestazioni in esame, la Procura regionale ha invocato la già richiamata delibera inibitoria della Sezione di controllo della Corte dei conti nonché le stringenti limitazioni stabilite dal legislatore nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

In proposito, la Procura regionale ha ripartito la somma complessivamente spesa (euro 600,00), imputando euro 400,00 al responsabile di settore *OMISSIS*, il quale ha emesso le determine di impegno e di liquidazione delle somme, ed euro 200,00 al responsabile dell'area finanziaria *OMISSIS*, per aver rilasciato il parere di regolarità contabile ed emesso il mandato di

pagamento.

Le difese hanno a loro volta sostenuto, oltre alla meritevolezza/utilità delle iniziative, la loro conformità alla disciplina finanziaria e l'irrilevanza ai fini del percorso di risanamento intrapreso dall'Ente (e della delibera inibitoria della Sezione di controllo).

In proposito, alla luce delle argomentazioni già svolte in via generale sulla richiamata della Corte, ritiene il Collegio che le spese in questione non possano in alcun modo ritenersi obbligatorie e che dunque rientrino nell'ambito oggettivo dell'interdittiva deliberata dalla sezione regionale di controllo.

N'è d'altra parte può sostenersi che la comunità amministrata abbia conseguito utilità dalle spese per detti buffet, del tutto sformita di prova, tanto più che sia la relazione di medio termine del sindaco che il workshop in materia oncologica ben avrebbero potuto tenersi senza un buffet a carico del Comune.

Avuto riguardo al contenuto ad ampio spettro della menzionata delibera della Sezione regionale di controllo e alla evidente non obbligatorietà delle spese in questione, ritiene il Collegio che sia riscontrabile la gravità della colpa ascritta ai convenuti, sub specie di marcata negligenza e imprudenza nella gestione di spese non obbligatorie a carico dell'Ente, pur in precarie condizioni finanziarie.

Ritiene pertanto il Collegio di accogliere la domanda attorea *in parte qua* per come formulata.

F) FESTIVAL *OMISSIS*

Quanto all'iniziativa sub F, la Procura regionale ha ripartito la somma complessiva di euro 6.000,00 (i mandati di pagamento n.2042 e 2043 del 12 ottobre 2016), imputando euro 600,00 ciascuno agli otto componenti della giunta (*OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) ed euro 400,00 ai responsabili di settore (*OMISSIS* per il parere di regolarità contabile e *OMISSIS* per il parere di regolarità tecnica) e al segretario comunale *OMISSIS* (presente alla seduta di giunta).

In proposito, emerge di tutta evidenza come un'iniziativa relativa a teatro amatoriale non possa in alcun modo rientrare nell'ambito delle spese di natura obbligatoria.

Peraltro, la circostanza che dette spese siano state solo in parte finanziate con entrate a destinazione vincolata non consente, diversamente dalle ipotesi precedentemente analizzate, di escludere la gravità della colpa ascritta, trattandosi di spese evidentemente facoltative, sostenute (anche se parzialmente) con risorse ordinarie e assunte pur a fronte della richiamata delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ritiene dunque il Collegio di dover condividere la domanda attorea e di attribuire la responsabilità del conseguente danno, ripartendolo tra i convenuti, in ragione della condotta assunta e dei ruoli rivestiti, per come richiesto da parte attrice.

In limine, pare poi utile evidenziare, avuto riguardo alle

eccezioni difensive relative alla ritenuta utilità collettiva dell'iniziativa, come i convenuti non abbiano in alcun modo comprovato an e quantum dell'arricchimento (in tesi) arrecato alla collettività amministrata.

G) LE MISSIONI DEGLI ASSESSORI NON RESIDENTI.

La Procura regionale, sulla base della documentazione acquisita, ha rilevato che l'assessore *OMISSIS* ha presentato richieste di rimborso, in riferimento agli anni 2016 e 2017 e al primo trimestre 2018, attestando la propria presenza nella sede comunale in n. 82 giornate non coincidenti con lo svolgimento delle sedute di Giunta o di Consiglio ovvero con le sedute delle commissioni, così conseguendo emolumenti per euro 3.624,00.

In particolare, la Procura regionale, anche alla luce del regolamento comunale vigente in materia, ha sostenuto che il riconoscimento del trattamento di missione a favore dell'assessore *OMISSIS* nelle suddette giornate non sarebbe giustificato dalla necessità (non comprovata) di svolgere i compiti istituzionali e inoltre che la possibilità dell'uso di mezzo proprio non era comprovata dalla maggiore convenienza rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.

Parte attrice ha imputato l'intero importo contestato al responsabile del settore affari generali *OMISSIS*, considerato che l'erogazione delle somme è stata effettuata a seguito delle determinazioni di impegno da lui sottoscritte, con le quali è stato anche autorizzato l'ufficio stipendi a liquidare mensilmente le somme a

seguito delle richieste degli assessori.

Le difese hanno in proposito sostenuto la conformità della condotta al regolamento comunale (che riconosce il trattamento di missione anche in caso di necessità di presenza in giorni diversi dalle sedute e non subordina l'uso del mezzo proprio alla maggiore convenienza), evidenziando altresì che l'assessore svolgeva molteplici funzioni, che i giorni in questione sono soltanto 82 in tre anni nonché l'assenza di collegamenti pubblici tra la sede di residenza (*omissis*) e il Comune di *omissis*.

Le difese hanno altresì contestato la riscontrabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito, stante la conformità al regolamento comunale, nonché avuto riguardo alla richiesta avanzata dall'assessore, all'esiguità delle somme e alla specchiata condotta tenuta nella carriera.

In proposito, si osserva che l'art. 84, comma 3, del Tuel dispone testualmente che "agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Analogamente, il regolamento comunale per la disciplina delle missioni degli amministratori e del personale dipendente prevede, all'art. 7, che (comma 2), "Agli Amministratori che

risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”, nonché che (comma 3) “Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato previa esibizione della documentazione di cui al precedente articolo 4”.

Quest’ultima disposizione prevede che “ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate, determinando la distanza utile ai fini del rimborso, come previsto dai rispettivi CCNL e precisamente:

e. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto al dipendente al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la percorrenza effettuata, calcolato sulla base di un quinto (1/5) del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro, praticato alla pompa dalla Società AGIP, nonché alle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data ed ora compresa in quella di durata della missione”.

Il medesimo regolamento prevede poi, all’art.2, che “Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate”, che “le missioni dei componenti della Giunta Comunale devono essere autorizzate dal Sindaco” e che “Le

autorizzazioni devono risultare da apposito documento prima che abbia inizio la trasferta stessa, in conformità al modello allegato al presente regolamento (modello autorizzazione missione)”.
Dall’esame della documentazione in atti, emerge che gli emolumenti in questione sono stati richiesti dall’assessore in maniera cumulativa (insieme a quelli relativi a sedute di giunta o di commissioni) e concessi dal funzionario convenuto “sulla parola”, senza che siano state mai neppure riferite (meno che mai documentate) le motivazioni (per ciascun giorno e in assenza di sedute di organi collegiali) della necessità della presenza in sede nonchè senza che sia stata prodotta la documentazione prevista dal regolamento comunale (autorizzazione preventiva del sindaco, ricevute dei rifornimenti di benzina effettuati, ferma rimanendo la modalità forfettaria di calcolo dell’indennità chilometrica).

Avuto riguardo alla richiamata disciplina e alla documentazione versata in atti, ritiene dunque il Collegio che la domanda attorea debba essere accolta *in parte qua*, avendo il responsabile del settore affari generali *OMISSIS* riconosciuto, con grave colpa, dette somme senza aver previamente riscontrato la sussistenza dei suddetti presupposti normativi e la correlata necessaria documentazione.

[8] Pertanto e conclusivamente, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda attorea, non considerate le quote di danno

Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile (Sezione Giur. Campania, sentt. n. 637 del 2016; n. 635 del 2016; n. 544 del 2016; n. 417 del 2016; n. 362 del 2016).

[9] La regolazione delle spese processuali dei convenuti condannati, quantificate come da liquidazione a margine del funzionario di segreteria, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.

[10] Con riguardo ai convenuti assolti, si liquidano le rispettive spese legali, da porre a carico del Comune di *OMISSIS*, in euro 1.500,00 ciascuno, oltre IVA e cpa, per *OMISSIS* e per *OMISSIS*, e in euro 1.000,00 oltre IVA e cpa per *OMISSIS*.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,

a) Condanna i seguenti convenuti al risarcimento, a favore del Comune di *omissis*, del danno erariale di seguito specificato:

1) *OMISSIS*: euro 16.764,00;

2) *OMISSIS* euro 6.060,00;

3) *OMISSIS* euro 600,00;

4) *OMISSIS* euro 600,00;

5) *OMISSIS* euro 600,00;

6) *OMISSIS* euro 600,00;

